

S T A T U T O

**ASSOCIAZIONE
AMICI DELLA
VAL COLLA**

Valevole dal 1. giugno 2011

INDICE

	art.	pagina
<u>I. DISPOSIZIONI GENERALI</u>		3 - 4
Nome	1	3
Sede	2	3
Scopi	3	3
Procedimenti	4	4
Soci e tasse sociali	5	4
<u>II. FINANZE</u>		5
Finanze	6	5
<u>III. ORGANO</u>		5
Organi	7	5
<u>A. Assemblea</u>		6
L'Assemblea	8	6
<u>B. Comitato</u>		7
Il comitato	9	7
<u>C. Organo di controllo</u>		8
Revisori	10	8
<u>D. Cassiere – contabile e segretario</u>		8
Cassiere - contabile	11	8
Segretario	12	8
<u>IV. DISPOSIZIONI FILNALI</u>		9 – 10
Mozioni	13	9
Modifiche statutarie	14	9
Scioglimento	15	9
Foro giuridico	16	10
Approvazione e entrata in vigore	17	10

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Premessa: Tutti i riferimenti a persone sono nella forma al maschile.

Art. 1 NOME

L'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA VAL COLLA è stata fondata, il 10.09.1978, ed è costituita ai sensi degli art. 60 e seguenti del CODICE CIVILE SVIZZERO (CCS).

Art. 2 SEDE

- 1 L'Associazione AMICI DELLA VAL COLLA ha la propria sede presso lo stabile Comunale a Maglio di Colla.
- 2 Il recapito / indirizzo postale dell'Associazione, per principio è presso il presidente, mentre il recapito della posta elettronica (e-mail) è esteso anche alla segretaria.

Art. 3 SCOPI

L'Associazione AMICI DELLA VAL COLLA ha scopi civici, di pubblica utilità, e non lucrativi; è apartitica e aconfessionale.

Essa tende alla messa in valore, alla difesa e alla salvaguardia dell'ambiente, delle tradizioni ed i costumi della Val Colla, e del villaggio ticinese in generale.

I suoi obiettivi principali sono:

- lo sviluppo culturale e economico, e lo sviluppo in generale della Valle;
- l'individuazione, lo studio, la difesa e la salvaguardia del suo patrimonio culturale, paesaggistico, forestale e rurale;
- la conservazione e il restauro dei suoi monumenti storici e dei beni culturali;
- il promozione dei valori di amicizia, di solidarietà e di collaborazione tra gli abitanti, residenti e/o ospiti e simpatizzanti della Valle;
- individuazione con lungimiranza dei problemi d'interesse comune, con processi mirati a trovare e/o consigliare soluzioni adeguate;
- l'interesse, la formazione e il coinvolgimento dei giovani nell'ambito della cosa pubblica e patriziale.

Art. 4 PROCEDIMENTI

Per raggiungere i propri scopi l'Associazione:

- procede mediante un piano d'azione che evidenzia le tematiche e le priorità di realizzazione;
- adotta un processo d'informazione ai soci e alla popolazione della Valle tempestivo e mirato;
- collabora e fa capo alle autorità e gli enti pubblici;
- promuove consulenze anche con e a persone private, autorità e enti pubblici;
- propaga pubblicazioni di carattere culturale, paesaggistico ed economico, che sostengono la concretizzazione degli scopi dell'Associazione;
- organizza conferenze, mostre, convegni e archivi;
- incrementa e contribuisce al mantenimento delle tradizioni e dei valori;
- sollecita iniziative ed esecuzioni di opere d'interesse pubblico, in particolare nell'ambito turistico, economico e culturale in stretta collaborazione con tutti gli enti, gruppi e persone private aventi gli stessi interessi.

Art. 5 SOCI E TASSA SOCIALE

Possono diventare soci dell'Associazione:

- ogni persona fisica, persona giuridica, autorità, enti pubblici ed economici, religiosi;
- con l'entrata nell'associazione, ogni socio riconosce lo statuto della stessa.
- il Comitato propone, all'Assemblea, una eventuale esclusione dall'Associazione un socio che non adempie ai suoi obblighi.
- un socio escluso dall'Associazione può far ricorso all'Assemblea ordinaria, che deciderà in merito a maggioranza assoluta.
- persone che hanno acquistato meriti particolari nel campo di attività o d'interesse dell'Associazione, possono essere eletti soci onorari.
- la tassa sociale viene fissata annualmente, dalla maggioranza semplice dell'assemblea ordinaria.

II. FINANZE

Art. 6 FINANZE

Le entrate dell'Associazione si compongono:

- delle tasse sociali annuali;
- da donazioni, sussidi e contributi di terzi;
- dalla vendita di pubblicazioni e altro;
- da introiti derivanti da manifestazioni;
- da sottoscrizioni speciali, i cui scopi e somme sono precisati in ogni singolo caso se accettati dall'Assemblea.

L'esercizio contabile corrisponde all'anno civile.

Per i suoi impegni l'Associazione risponde solo con il proprio patrimonio.

III. ORGANO

Art. 7 ORGANI

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il comitato;
- l'organo di controllo.

A: L'ASSEMBLEA

Art. 8 ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria si riunisce una volta all'anno entro la fine del mese di maggio.

La convocazione avviene mediante avviso scritto, comprendente le trattande, a tutti i soci almeno 20 giorni prima.

Il luogo dell'assemblea viene deciso dal comitato, di regola nella sala dello stabile comunale;

Il Comitato di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto , entro 30 giorni dalla richiesta, convoca un'Assemblea straordinaria.

I soci che richiedono un'Assemblea indicano al comitato le trattande motivate che intendono sottoporre all'Assemblea.

Nelle Assemblee le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei soci presenti. In caso di parità, il voto del Presidente è decisivo. Fanno eccezione lo scioglimento e le modifiche dello statuto dell'Associazione (art. 14).

L'Assemblea ordinaria procede e delibera sulle seguenti trattande:

- appello e verifica dei poteri;
- nomina del presidente del giorno e di due scrutatori;
- approvazione verbale della precedente Assemblea ordinaria;
- relazione annuale del Presidente;
- nomina, secondo necessità, del Comitato, del Presidente e dei revisori dei conti,
- approvazione dei conti annuali con scarico al comitato;
- rapporto dei revisori;
- definizione delle quote annue dei soci;
- approvazione piano d'azione e finanziario del comitato;
- rapporto dei revisori sul piano d'azione e finanziario;
- proposte dei soci;
- nomina di soci onorari;
- modifiche statutarie o scioglimento (art 14 e 15);
- mozioni e interpellanze.

B: IL COMITATO

Art. 9 COMITATO

Il Comitato è l'organo che cura gli interessi dell'associazione nei limiti statutari. Di regola, il presidente rappresenta l'associazione verso terzi

Esso si compone di un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri che sono rieleggibili.

Organizzazione e competenze del comitato:

- il comitato si organizza in modo autonomo, di regola con un mansionario (cahier des charges) interno per ogni funzione dei propri membri;
- nomina il vice-presidente, il segretario e il cassiere;
- elabora un piano d'azione e finanziario che evidenzia le tematiche e le priorità di realizzazione;
- la pubblicazione di un periodico, di regola annuale;
- l'assegnazione delle mansioni fra i suoi membri;
- è autorizzato a effettuare le spese ordinarie come definito nel piano d'azione e finanziario;
- è autorizzato a attuare spese straordinarie fino a CHF. 5'000.--;
- convoca le assemblee nei termini fissati;
- convoca la commissione di revisione almeno 30 giorni prima dell'assemblea;
- l'allegge i rapporti sull'attività annuale e sulla gestione tecnica e finanziaria da presentare all'assemblea ordinaria;
- assume impegni verso terzi, vincolati con la firma collettiva del presidente, del segretario e del cassiere.
- propone l'esclusione di soci motivandola;
- provvede alla nomina di commissioni consultive o gruppi di lavoro, per le quali può far capo anche a persone esterne al comitato e/o specialisti non soci. Per tanto formula gli obiettivi, stabilisce le competenze, attribuisce i mezzi e si assume le responsabilità di realizzazione;
- per principio i membri di comitato devono presenziare a tutte le riunioni. In caso di ripetute mancanze oltre il 50%, il comitato può decidere l'esclusione, motivandola.

Il comitato delibera validamente alla presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le decisioni sono prese a maggioranza; in caso di parità é decisivo il voto del presidente.

I membri del Comitato prestano la loro opera gratuitamente. Essi hanno diritto al rimborso delle spese.

C: ORGANO DI CONTROLLO

Art. 10 REVISORI

L'organo di controllo è la commissione di revisione. Esso si compone di 3 revisori e 1 sostituto.

La commissione di revisione si compone da persone associate e viene nominata dall'Assemblea ogni tre anni.

I membri della stessa e sono rieleggibili, di regola nel rispetto di una rotazione tra revisori e supplenti.

Mansioni della commissione di revisione:

- verificano i conti dell'esercizio annuale;
- redigono un rapporto scritto all'assemblea formulando la loro proposta e lo trasmettono al comitato almeno 15 giorni prima dell'assemblea,

D: CASSIERE - CONTABILE E SEGRETARIO

Art. 11 CASSIERE-CONTABILE

Il cassiere-contabile è membro del comitato ed è nominato dallo stesso.

Mansioni principali:

- gestisce la contabilità dell'Associazione;
- è responsabile di tutti i movimenti di cassa verso il comitato e l'associazione;
- opera in stretta collaborazione con il presidente ed il segretario;
- formula al comitato le proposte secondo esigenza.

Art. 12 SEGRETARIO

Il segretario può essere membro del comitato.

La durata della sua funzione è illimitata.

Egli dispone, per gli oneri verso l'associazione, della firma collettiva con il presidente.

Mansioni principali, egli:

- redige i verbali delle sedute di comitato e delle Assemblee;
- gestisce la documentazione dei correnti e l'archiviazione della stessa;
- elabora, su indicazione del presidente tutta la documentazione necessaria; si attiene alle regole nell'ambito del segreto d'ufficio.

IV. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 MOZIONI

Per le mozioni si adotta l'iter procedurale analogo alla Legge organica comunale (LOC) art. 37.

- Ogni socio può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti di competenza dell'assemblea che non sono all'ordine del giorno. Esse devono essere motivate;
- il comitato è tenuto ad esaminarle ed a formulare, alla prossima assemblea ordinaria, preavviso scritto;
- se il comitato dà preavviso favorevole, l'assemblea decide definitivamente;
- se il comitato non dà alcun preavviso nel termine suindicato o lo dà sfavorevole, l'Assemblea delibera se accetta la proposta in via preliminare; in caso di accettazione designa una commissione per l'esame della proposta, fissando un termine per la presentazione di un preavviso scritto;
- se la mozione è demandata ad una commissione speciale il mozionante ne farà parte. In ogni caso ha diritto di essere sentito.

Art. 14 MODIFICHE STATUTARIE

La modifica dello Statuto esige il consenso della maggio-ranza qualificata di due terzi dei soci presenti all'Assemblea.

Figurano all'ordine del giorno e possono essere pubblicate sul sito Internet e sono disponibili in forma cartacea all'Assemblea ordinaria.

Art. 15 SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere notificato per iscritto a tutti i soci e esige il consenso espresso di tre quarti dei soci che la compongono.

Se tale quorum non è raggiunto entro il termine d'un mese dalla notifica ai soci, l'assemblea decide in merito con il consenso della maggioranza qualificata di tre quarti dei soci presenti.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione é devoluto a Associazioni di pubblica utilità con sede in Val Colla, prevalentemente con scopi analoghi.

In questo caso, l'assemblea nomina un specifico comitato di scioglimento ah hoc il quale decide sulla retribuzione dei beni.

Art. 16 FORO GIURIDICO

Fa stato il Foro giuridico di Lugano.

Art. 17 APPROVAZIONE E ENTRATA IN VIGORE

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea ordinaria il 7. maggio 2011 a Maglio di Colla e entra in vigore con il 1. giugno 2011.

Esso annulla e sostituisce la precedente versione del 18. marzo 2001.

Per l'Associazione

Il presidente

il segretario